

Civile Sent. Sez. U Num. 22714 Anno 2019

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 11/09/2019

SENTENZA

sul ricorso 3967-2019 proposto da:

CHIUMERA FRANCO, in proprio e n.q., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

295
19

avverso la sentenza n. 149/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/11/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2019 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato Franco Chiumera.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/11/2018 il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame interposto dall'avv. Franco Chiumera in relazione alla decisione del C.O.A. di Latina del 7/8/2015, irrogativa della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale forense per la durata di mesi 9.

Avverso la suindicata decisione del C.N.F. il Chiumera propone ora ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, formulando altresì istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia <<violazione dell'art. 33 regolamento 21 Febbraio 2014, n. 2>>.

Si duole che l'impugnata pronuncia è stata emessa quando il nuovo regolamento n. 2 del 21/2/2014 disciplinante il procedimento disciplinare era stato già emanato ed in vigore, sicché la corte di merito ha erroneamente ritenuto applicabile il termine d'impugnazione di cui al previgente art. 50, comma 2, R.D.L. n. 158/1933 anziché a quello previsto dall'art. 26 del nuovo procedimento disciplinare.

Lamenta non essersi considerato che le norme del nuovo Codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, L. n. 247 del 2012 recepito il criterio del *favor rei* in luogo del criterio del *tempus regit actum*.

Il motivo è fondato e va p.q.r. accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la L. n. 247 del 2012 al comma 5 dell'art. 65 (rubricato "Disposizioni transitorie") dispone che l'«entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato» (v. Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 16/2/2015, n. 3023).

Si è al riguardo da queste Sezioni Unite osservato che, nel fissare il momento di transizione dall'operatività del vecchio a quella del nuovo Codice Deontologico (approvato il 31 gennaio 2014, pubblicato il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014), la nuova legge professionale espressamente regola (a tale stregua prevenendo le incertezze interpretative manifestatesi in occasione di precedenti successioni di norme deontologiche) la successione nel tempo delle norme dell'allora vigente e di quelle del nuovo Codice Deontologico (e delle ipotesi d'illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) improntandola al criterio del *favor rei* (v. Cass., Sez. Un., 16/2/2015, n. 3023).

Si è al riguardo altresì posto in rilievo che tra le principali innovazioni rispetto a quello previgente il nuovo Codice Deontologico Forense presenta la (ancorché non assoluta, certamente tendenziale)

tipicizzazione degli illeciti e la predeterminazione delle sanzioni correlativamente applicabili.

Si è per altro verso sottolineato che la norma di cui al suindicato art. 65 è volta a regolare la successione tra le norme del vecchio e del nuovo Codice deontologico, e quindi delle fattispecie incriminatrici e delle correlative sanzioni di natura amministrativa applicabili, laddove per gli istituti regolati da fonte diversa dal Codice deontologico, e in particolare dalla legge, «resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative», attesa la scelta discrezionale del legislatore volta a «potenziare l'efficacia dissuasiva della sanzione, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 193)» (così Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558).

Si è in argomento ulteriormente precisato che nel dettare la disciplina transitoria stabilendo che si applicano le norme più favorevoli per l'inculpato anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, l'art. 65, comma 5, L. n. 247 del 2012 fa espresso e specifico riferimento alle norme del nuovo Codice Deontologico Forense (Regolamento C.N.F. n. 1 del 2014), e non anche a quelle del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 (recante "Procedimento disciplinare"), con la conseguenza che quest'ultimo si applica -come detto- solamente alle norme del Codice Deontologico Forense, laddove trattandosi come nella specie di atto d'impugnazione la norma applicabile, con riferimento ai relativi termini, è *non* già (come erroneamente sostenuto dall'odierno ricorrente) la disciplina individuabile alla stregua del principio del *favor rei* bensì quella vigente al momento della relativa proposizione, in applicazione del principio *tempus regit actum*, invero richiamato nelle stesse premesse del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul

Procedimento disciplinare mediante il riferimento all'art. 65, comma 1, L. n. 247 del 2012 (v. Cass., 24/7/2018, n. 19653).

A tale stregua, il termine per proporre ricorso avanti al C.N.F. previsto all'art. 61, comma 1, L. n. 247 del 2012 trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente al 1°/1/2015, data di entrata in vigore del Regolamento C.N.F. 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata all'art. 65, comma 1, L. n. 247 del 2012 inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti (v. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32360).

Orbene, nella specie la decisione del C.O.A. di Latina del 19/6/2012 risulta notificata all'odierno ricorrente il 28/10/2015, allorquando il Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014 sul Procedimento disciplinare era già vigente.

A tale stregua, il termine (perentorio) d'impugnazione della decisione del C.O.A. di Latina in argomento era quello di 30 giorni stabilito dalla vigente disciplina (e non già quello previgente di 20 giorni ex art. 50, 2° co., r.d.l. n. 158 del 1933), sicché erroneamente il gravame è stato invero nell'impugnata sentenza dal C.N.F. (che allorquando pronunzia in materia disciplinare è un giudice speciale istituito con d.lgs. Igt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. transitoria della Costituzione: v. Cass., Sez. Un., 23/3/2005, n. 6213, e da ultimo, Cass., Sez. Un., 3/11/2017, n. 26148) ritenuto tardivamente proposto.

Nell'affermare che <<a norma dell'art. 50 del r.d.l. n. 1578 [recte, 158] / 1933 il ricorso al CNF deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della decisione disciplinare>>, il C.N.F. ha dunque disatteso il suindicato principio.

Dell'impugnata sentenza, dichiarata inammissibile l'istanza cautelare di sospensione dell'impugnata sentenza stante la mancata indicazione nel ricorso delle ragioni deponenti per la sussistenza del *fumus boni iuris* e non valendo al riguardo il generico rinvio alle <<argomentazioni svolte nel ricorso>> attesa la formulazione in violazione del requisito prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. che lo connota, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al C.N.F., che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al C.N.F., in diversa composizione.

Roma, 21/5/2019

Il Consigliere estensore



Il Presidente

